

2018



News Letter

04

23/03/2018

Roma, 23 marzo 2018

*Gentile Spedizioniere Doganale,
alleghiamo la Newsletter N° 04-2018 del 23 marzo 2018.*

Tra gli argomenti trattati:

- *“Customs decisions” – dilazione di pagamento DPO.*
- *Immissione in libera pratica con dilazione di pagamento cd “conto di debito”.*
- *Nuova istanza per il rilascio dell’autorizzazione AEO.*
- *Piano Tecnico di Automazione 2017 – Digitalizzazione Dogane.*
- *CDU: Semplificazione dell’uso di un documento di trasporto elettronico. Invio versione italiana del Manuale Transito.*
- *Elenchi dei posti d’ispezione frontaliere e delle unità veterinarie del sistema TRACES.*
- *Provvedimenti europei*

Ricordiamo che la nuova newsletter è pubblicata sul sito del Consiglio Nazionale degli spedizionieri doganali (www.cnsd.it.)

CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI SPEDIZIONIERI DOGANALI



**NEWSLETTER DI INFORMAZIONE
PROFESSIONALE PER GLI
SPEDIZIONIERI DOGANALI**
a cura del Consiglio Nazionale degli
Spedizionieri Doganali

Osservatorio 
 Doganale





INDICE

Introduzione	1
Osservatorio Doganale	
“Customs decisions” – dilazione di pagamento DPO.	2
Immissione in libera pratica con dilazione di pagamento cd “conto di debito”.	3
Nuova istanza per il rilascio dell’autorizzazione AEO.	3
Piano Tecnico di Automazione 2017 – Digitalizzazione Dogane.	4
CDU: Semplificazione dell’uso di un documento di trasporto elettronico. Invio versione italiana del Manuale Transito.	5
Elenchi dei posti d’ispezione frontaliere e delle unità veterinarie del sistema TRACES.	7
Provvedimenti europei.	8

“Customs decisions” – dilazione di pagamento DPO.

Con la Nota Prot. n. 20019 /R.U del 16 febbraio 2018 l’Agenzia delle Dogane informa di aver rilevato, a seguito delle istruzioni impartite con la nota prot. n. 3944RU del 16.01.2018 relativa al rilascio delle nuove decisioni di dilazione di pagamento DPO, che in alcuni casi possono verificarsi delle problematiche derivanti da una non corretta compilazione dell’allegato 5 alla decisione assunta dall’Ufficio nonché altre problematiche connesse alla gestione dei dati riportati nell’allegato 6. Onde evitare tali problemi, vengono pertanto forniti i seguenti chiarimenti:

. l’Operatore economico è tenuto a compilare gli allegati in questione e ad inserirli sul Trader Portal, nel formato pdf pubblicato sul sito INTERNET di questa Agenzia; 

. gli allegati alla decisione sono parte integrante della stessa ed è responsabilità dell’organo emittente assicurarne la correttezza sia nel contenuto che nella forma; 

. dagli allegati alla decisione, così come inseriti sul CDS, il sistema informatico nazionale (AIDA) trae gli




elementi necessari per l'apertura del "conto di debito". Gli uffici doganali vengono pertanto invitati a prestare particolare attenzione, al momento dell'assunzione della decisione DPO - dilazione di pagamento – sul contenuto degli allegati per le inevitabili conseguenze che una non corretta compilazione dei medesimi può provocare sul "conto di debito". In particolare: 1) gli allegati devono essere esclusivamente in formato pdf, così come chiarito dalla Direzione centrale Tecnologie per l'Innovazione con la nota prot. 109580/RU del 29.09.2017; 2) nel campo "differimento" occorre indicare alternativamente o i giorni o i mesi; 3) a seguito degli interventi effettuati nell'allegato 6, in conseguenza delle problematiche segnalate, nel campo "Soggetti delegati all'utilizzo" il Codice EORI può essere compilato indifferentemente nei seguenti modi: - IT+P.IVA; - P.IVA; -CF comprensivo dell'ultimo carattere; -IT+CF senza l'ultimo carattere.

9/3/2018, l'Agenzia delle Dogane, nel richiamare la nota prot. 3944RU del 16.01.2018 con la quale erano state dettate disposizioni in merito al contenuto delle fidejussioni (bancarie o assicurative) portate a garanzia delle immissioni in libera pratica con dilazione di pagamento, in particolare specificando che i soggetti indicati dal titolare del "conto di debito" come altri utilizzatori possono essere autorizzati al suo utilizzo solo se il loro nominativo è riportato anche nella corrispondente polizza, aggiunge, ad integrazione di quanto sopra indicato, che nelle polizze in questione potrà anche essere riportata la sola specifica che la fideiussione è posta a garanzia dell'utilizzo del "conto di debito" anche da parte di tutti i soggetti, diversi dal titolare, autorizzati dal competente Ufficio delle Dogane.

↪ La Nota è disponibile al seguente [link](#)

↪ La Nota è disponibile al seguente [link](#)



Immissione in libera pratica con dilazione di pagamento cd "conto di debito".

Nuova istanza per il rilascio dell'autorizzazione AEO.

Con la Nota Prot. 28911 /RU del

Con comunicazione del 28 febbraio 2018, l'Agenzia delle Dogane informa che a partire dal 5 marzo 2018 è operativo e disponibile per gli Stati membri il sistema informatico

comunitario AEO/EOS (Economic Operator System), aggiornato ed allineato ai processi definiti dal nuovo Codice doganale dell'Unione (CDU) e dai suoi Regolamenti attuativi, delegato (RD) e di esecuzione (RE). In conseguenza, a partire da tale data, gli Stati membri dovranno registrare o scambiare i relativi dati nel sistema AEO/EOS, in conformità con le disposizioni vigenti.^[1] In particolare, si è reso necessario aggiornare l'istanza AEO con il set di dati previsti dal CDU. La maggiore novità, per gli operatori economici richiedenti tale autorizzazione riguarda l'inserimento nell'istanza di un nuovo campo obbligatorio concernente la dimensione del richiedente.

L'acquisizione di tale elemento ha l'intento di migliorare la raccolta dei dati statistici relativi agli AEO ed a tal fine sono stati inseriti, riprendendo le indicazioni fornite nella raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003, relative alle piccole e medie imprese (PMI), cinque diversi valori tra cui scegliere: 1-Micro; 2-Piccola; 3-Media 4-Grande, 5-Persona fisica. Gli operatori economici interessati, pertanto, dal prossimo 5 marzo dovranno utilizzare la nuova versione dell'istanza che viene pubblicata sul portale internet dell'Agenzia, insieme alle relative note esplicative, al link AEO - sezione Modulistica.

→ La Comunicazione è disponibile al seguente [link](#)

→ Il nuovo modello è disponibile al seguente [link](#)



Piano Tecnico di Automazione 2017 – Digitalizzazione Dogane.

la Nota Prot. 23924 RU^[1] dell'1 marzo 2018, dopo aver ricordato che il Work Programme (WP) del CDU (Decisione (UE) n. 2016/578 della Commissione) prevede modifiche e miglioramenti del sistema EOS (Economic Operator Systems) e l'armonizzazione della procedura di adozione della decisione AEO con le novità introdotte dal Codice doganale dell'Unione (CDU), comunica di aver effettuato modifiche e interventi di adeguamento alle applicazioni "A.E.O." ed "E.O.R.I." che sono illustrate in dettaglio nella nota.

In particolare si segnala l'introduzione di alcuni automatismi per la compilazione dell'istanza AEO, con l'introduzione di una nuova informazione relativa alla dimensione dell'impresa^[1] da selezionare fra quelle proposte.^[1] Inoltre, poichè sul sistema unionale è obbligatoria la data di "Fine validità" di un codice EORI, per i codici già rilasciati o rilasciati automaticamente ai soggetti nazionali il sistema imposta ora automaticamente una data di fine validità pari a quella di sistema aumentata di 100 anni e provvede a reimpostare automaticamente la data di fine validità a seguito della cessazione dei Codici fiscali / Partite IVA correlati

rilevata da Anagrafe Tributaria. Il campo "Fine validità" va impostato manualmente nel caso il codice sia da rilasciare a seguito della presentazione dell'istanza di registrazione in EORI da parte di soggetti nazionali o da soggetti stabiliti in un Paese terzo. E' tuttavia sempre possibile cambiare la data di fine validità di un codice EORI mediante l'apposita funzione di "Modifica".

Viene poi introdotto un periodo di salvaguardia per la cancellazione di un codice EORI: un codice EORI non più valido, resta presente in archivio per dieci anni, a partire dalla data di fine validità, prima della sua definitiva cancellazione. Pertanto la funzione di "Annullamento", produce effetti solo trascorso il periodo di salvaguardia.

Infine viene introdotto il campo "Stabilito in uno stato membro dell'Unione" da valorizzare a cura dell'ufficio doganale che rilascia l'EORI a soggetti di paesi terzi che presentino istanza di registrazione corredata da documenti che comprovino la corrispondenza alle definizioni indicate nell'art.5 (31) del CDU.

Nessuna modifica è stata apportata ai profili per l'accesso alle funzionalità presenti nella linea di lavoro "AEO" ed "EORI". Gli stessi sono riepilogati nell'allegato 1 accluso alla nota.

Per gli altri dettagli si rimanda al provvedimento dell'Agenzia delle Dogane.

↳ La Nota è disponibile al seguente [link](#)



CDU: Semplificazione dell'uso di un documento di trasporto elettronico. Invio versione italiana del Manuale Transito.

Con la nota Prot. 25515/RU del 5/3/2018, l'Agenzia delle Dogane, facendo seguito a quanto disposto con la nota Prot. 143225/RU del 18/12/2017, provvede all'invio della versione finale, tradotta in lingua italiana, dell'emendamento alla Parte VI[^] "Semplificazioni" del Manuale Transito con particolare riferimento alla facilitazione del documento di trasporto elettronico (ETD) utilizzato in luogo della dichiarazione in dogana per vincolare le merci al regime di transito unionale.

L'Agenzia precisa che le sezioni della Parte VI[^] "Semplificazioni" che trattano l'ETD sono la 3.9. e la 3.10. che, rispettivamente, descrivono le formalità che attengono al trasporto di merci per via aerea e per via marittima. Nello specifico, le norme procedurali per l'utilizzo dell'ETD, concernenti i dati richiesti e gli adempimenti da espletare presso gli Uffici doganali di partenza e di destinazione, sono dettagliatamente delineate nelle sezioni 3.9.4. (trasporto aereo) e 3.10.4. (trasporto marittimo). In ordine alle predette prescrizioni, vengono evidenziati taluni aspetti



caratterizzanti la semplificazione di cui trattasi che prescindono dalla modalità di trasporto utilizzata (aerea o marittima). In particolare, in attuazione dell'articolo 89, par. 8, lett. d) del CDU, non è richiesta una garanzia per le merci trasportate tra porti o aeroporti dell'Unione e vincolate al regime di transito unionale, qualora ci si avvalga della semplificazione dell'ETD.

Il titolare del regime è la compagnia aerea/marittima la quale deve adempiere agli obblighi di cui l'articolo 233, par. 1, lettere a) e b) del CDU, con esclusione di quelli della lettera c) - prestazione della garanzia - in virtù della deroga prevista dall'art. 89 par. 8, lett. d), del CDU stesso.

Analogamente alle altre semplificazioni elencate all'art. 233, par. 4, del CDU, anche l'utilizzo dell'ETD è soggetto ad autorizzazione e, pertanto, la relativa domanda deve essere presentata attraverso il nuovo sistema informatico unionale delle decisioni doganali (Customs Decisions System - CDS) all'Ufficio regimi doganali e traffici di confine (IT922106) della Direzione Centrale, preposto all'accettazione della richiesta e al rilascio della relativa decisione (cfr. all.1 nota 109580/RU del 29/9/2017).

Nella domanda, il richiedente (compagnia aerea o marittima) deve fornire tutte le informazioni previste dall'Allegato A del regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione (Tabella dei requisiti in materia di dati – Colonna 9f), che saranno verificate dal predetto Ufficio il quale, successivamente, provvederà ad avviare la consultazione preliminare presso le Strutture territoriali, ai sensi dell'articolo 319 del Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447, per verificare che i criteri previsti dall'articolo 199 (trasporto aereo) e 200 (trasporto marittimo) del Regolamento delegato (UE) 2015/2446

della Commissione siano rispettati dalla richiedente compagnia aerea/marittima. Infine, analogamente a quanto già indicato nella nota 143225/RU del 18/12/2017, le Strutture territoriali vengono invitate a rappresentare alle compagnie aeree e marittime nazionali che già applicano le procedure semplificate di cui agli articoli 27 e 28 del Regolamento delegato transitorio (UE) 2016/341 della Commissione (RDT), che potranno usufruire di tali agevolazioni solo fino al 30 aprile 2018 e che, qualora intendano beneficiare delle semplificazioni previste dall'articolo 233, par. 4, lett. e), del CDU, dovranno ricorrere dal 1° maggio 2018 alla nuova procedura semplificata dell'ETD, presentando l'apposita richiesta di autorizzazione tramite il CDS secondo le citate modalità e con congruo anticipo rispetto a tale data.

→ La Nota è disponibile al seguente [link](#)



Elenchi dei posti d'ispezione frontaliere e delle unità veterinarie del sistema TRACES.

La Decisione di esecuzione (UE) 2018/313 della Commissione del 28 febbraio 2018 apporta alcune modifiche agli allegati I e II della Decisione 2009/821/CE, che stabilisce un elenco di posti d'ispezione frontaliere (PIF) riconosciuti in conformità alle direttive 91/496/CEE (che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità) e 97/78/CE ^[SEPI] (che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità). L'aggiornamento degli allegati I e II della Decisione 2009/821/CE si è reso necessario a seguito della comunicazione, da parte di alcuni Stati membri, di alcune modifiche per quanto riguarda la lista dei PIF attivi nel loro territorio.

↪ La Decisione è disponibile al seguente [link](#)



Provvedimenti Europei

In questa sezione è disponibile un indice di provvedimenti di ambito europeo inerenti la professione. Tali provvedimenti sono disponibili sulla banca dati EUR-Lex.

- EUR-Lex offre un accesso gratuito al diritto dell'Unione europea e ad altri documenti dell'UE considerati di dominio pubblico. Il sito contiene circa 3 600 000 documenti dal 1951. La banca dati è aggiornata quotidianamente; ogni anno vengono aggiunti circa 15 000 documenti. EUR-Lex contiene:
- l'edizione del giorno della [Gazzetta ufficiale dell'Unione europea on line](#),
- funzioni di [ricerca semplice](#), [ricerca avanzata](#) e la possibilità di percorrere il contenuto secondo diverse modalità,
- la possibilità di visualizzare e/o scaricare i documenti in vari formati (PDF, HTML, DOC, TIFF), metadati analitici per ciascun documento.

• **Nella GU UE L 60 del 2.03.2018 sono stati pubblicati:**

- Il Regolamento di esecuzione (UE) 2018/310 della Commissione, del 1° marzo 2018, recante fissazione dei dazi all'importazione nel settore dei cereali applicabili a decorrere dal 2 marzo 2018

<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0310&from=IT>

- La Decisione di esecuzione (UE) 2018/313 della Commissione, del 28 febbraio 2018, che modifica la decisione 2009/821/CE per quanto riguarda gli elenchi dei posti d'ispezione frontaliere e delle unità veterinarie del sistema TRACES [notificata con il numero C(2018) 1149]

<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D0313&from=IT>

• **Nella GU UE L 61 del 3.03.2018 è stato pubblicato:**



- Il Regolamento di esecuzione (UE) 2018/316 della Commissione, del 2 marzo 2018, recante fissazione dei dazi all'importazione nel settore dei cereali applicabili a decorrere dal 3 marzo 2018

<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0316&from=IT>

• **Nella GU UE L 62 del 5.03.2018 è stata pubblicata:**

- La Decisione di esecuzione (UE) 2018/322 della Commissione, del 2 marzo 2018, relativa alla sospensione della procedura d'esame concernente gli ostacoli agli scambi costituiti da misure adottate dalla Repubblica di Turchia che incidono sul commercio della carta non patinata senza legno

<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D0322&from=IT>

• **Nella GU UE C 82 del 5.03.2018 è stata pubblicata:**

- La Rettifica dell'avviso di apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping applicabili alle importazioni di alcuni accessori per tubi originari della Turchia, della Russia, della Corea e della Malaysia (GU C 31 del 27.1.2018)

[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018XC0127\(03\)R\(01\)&from=IT](http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018XC0127(03)R(01)&from=IT)

• **Nella GU UE L 63 del 6.03.2018 è stato pubblicato:**

- Il Regolamento di esecuzione (UE) 2018/330 della Commissione, del 5 marzo 2018, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di tubi e condotte senza saldature in acciaio inossidabile, originari della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio

<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0330&from=IT>



• **Nella GU UE L 65 dell'8.03.2018 è stato pubblicato:**

- Il Regolamento di esecuzione (UE) 2018/339 della Commissione, del 7 marzo 2018, recante modifica e deroga al regolamento (CE) n. 2535/2001 per quanto riguarda i titoli di importazione per i prodotti lattiero-caseari originari dell'Islanda

<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0339&from=IT>

• **Nella GU UE L 67 del 9.03.2018 sono stati pubblicati:**

- Il Regolamento di esecuzione (UE) 2018/348 della Commissione, dell'8 marzo 2018, relativo a una deroga temporanea alle norme sull'origine preferenziale di cui al regolamento delegato (UE) 2015/2446 riguardante le biciclette ed altri velocipedi prodotti in Cambogia per quanto concerne l'impiego, ai sensi del cumulo, di parti originarie della Malaysia

<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0348&from=IT>

- La Decisione di esecuzione (UE) 2018/351 della Commissione, dell'8 marzo 2018, che respinge gli impegni offerti in relazione al procedimento antidumping relativo alle importazioni di taluni prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari del Brasile, dell'Iran, della Russia e dell'Ucraina

<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D0351&from=IT>

• **Nella GU UE L 69 del 13.03.2018 sono stati pubblicati:**

- La Decisione (UE) 2018/385 del Consiglio, del 16 ottobre 2017, relativa alla firma, a nome dell'Unione e degli Stati membri, e all'applicazione provvisoria del protocollo dell'accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Kirghizistan, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea

<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D0385&from=IT>

- Il Protocollo dell'accordo di partenariato e cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la



Repubblica del Kirghizistan, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea

[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22018A0313\(01\)&from=IT](http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22018A0313(01)&from=IT)

• **Nella GU UE C 95 del 13.03.2018 sono stati pubblicati:**

- Modifiche alle note esplicative della nomenclatura combinata dell'Unione europea (2018/C 95/05)

[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018XC0313\(01\)&from=IT](http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018XC0313(01)&from=IT)

- L'Avviso C/2018/1297 di imminente scadenza di alcune misure antidumping

[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018XC0313\(02\)&from=IT](http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018XC0313(02)&from=IT)

- L'Avviso C/2018/1300 di imminente scadenza di alcune misure antisovvenzioni

[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018XC0313\(03\)&from=IT](http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018XC0313(03)&from=IT)

- L'Avviso di apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping applicabili alle importazioni di alcuni tipi di fogli di alluminio in rotoli originari della Repubblica popolare cinese

[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018XC0313\(04\)&from=IT](http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018XC0313(04)&from=IT)

• **Nella GU UE C 96 del 14.03.2018 sono stati pubblicati:**

- L'Avviso C/2018/1466 di apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping applicabili alle importazioni di determinati prodotti d'acciaio a rivestimento organico originari della Repubblica popolare cinese

[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018XC0314\(02\)&from=IT](http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018XC0314(02)&from=IT)

- L'Avviso C/2018/1467 di apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure compensative applicabili alle importazioni di determinati prodotti d'acciaio a rivestimento organico originari della Repubblica popolare cinese



[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018XC0314\(03\)&from=IT](http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018XC0314(03)&from=IT)

• **Nella GU UE L 74 del 16.03.2018 è stato pubblicato:**

Il Regolamento di esecuzione (UE) 2018/407 della Commissione, del 14 marzo 2018, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0407&from=IT>

• **Nella GU UE C 100 del 13.03.2018 è stato pubblicato:**

- L'Avviso di apertura di un'inchiesta di salvaguardia relativa alle importazioni di riso Indica originario della Cambogia e del Myanmar

[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018XC0316\(02\)&from=IT](http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018XC0316(02)&from=IT)